



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati:

Dott. Pietro Rogato - Presidente rel.
Dott. Renato Mari - Giudice
Dott. Nicola Sinisi - Giudice

SENT. FALL. N. 111/15
REG. FALL. N. 110/15
CRON. N. 1633/15

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto: dichiarazione di fallimento nei confronti della società

ITALIANA LAVORI E BONIFICHE-società a responsabilità limitata a capitale ridotto-(c.f.: 02687090346)con sede in Parma, via Angelo Calzolari n°61, in persona dell'amministratore unico Rossini Emanuela, nata a Isola del Liri (FR) il 05/03/1974, ivi domiciliata in via Nazareth 18, c.f.:RSSMNL74C45E340K.

Visto il ricorso (n°158/015 prefall.) con il quale :

CARLINO PIERPAOLO-c.f. CRLPPL61H29D086I- rapp.to e difeso dall'Avv. Grazia Gennari

han chiesto il fallimento dell'impresa sopra indicata,

a scioglimento della riserva formulata dal giudice delegato all'udienza prefallimentare del 2/9/2015;

ritenuta la competenza del giudice adito in quanto l'impresa debitrice ha sede legale in un Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia ad oggetto l'attività di :

“l'esecuzione in conto proprio o per conto terzi ,sia per privati che per enti pubblici,di lavori ed opere edili in generale,nulla escluso;la posa in opera di rivestimenti, la costruzione,la ristrutturazione,il restauro,la manutenzione e la demolizione di edifici pubblici e privati.....”;

premessso che gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo quando dimostrino¹ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici-specificati nell'art. 1 Legge Fallimentare, si osserva che,nel caso di specie la società debitrice non ha offerto alcun elemento teso a dimostrare il difetto dei requisiti di fallibilità,né l'assenza di detti requisiti è emersa nel corso dell'istruttoria prefallimentare;

ritenuto che,come ha chiarito la giurisprudenza *“lo stato di insolvenza si identifica con una situazione di impotenza economica, che si realizza quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, ossia quando la mancanza di liquidità e di credito è tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili, rimanendo irrilevante che l'attivo patrimoniale sia superiore al passivo.”*(v. Cass. Sez. I 14/4/1992 n° 4550; Cass. Sez. I 28/1/2008 n° 1760 ; Cass. sez. I n. 28/2/2007 n°4766, sez. Un. 13/3/2001 n. 115,Cass. sez. I n. 28/2/2000 n° 2211);

rilevato che lo stato di insolvenza della società debitrice si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati nel caso concreto dalla rilevanza e dalla risalenza temporale dell'inadempimenti denunciato in atti (l'istante è creditore della somma di euro 3.000,00 in forza di cambiale regolarmente bollata,non pagata e protestata il 3/2/2015) dalla circostanza che la predetta società risulta essere stata più volte protestata per complessivi € 57.428,00 (€ 29.428,00+€ 28.000,00), dall'esistenza a suo carico di un ulteriore debito scaduto pari ad € 20.103,88 nei confronti del concessionario della riscossione Equitalia Centro spa per carichi allo stesso affidati;

¹ *L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante* (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309; nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 “ *In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore”*;v. Corte Costituzionale sentenza n° 198 dell'1/7/2009 che ha dichiarato infondata la q.l.c. dell'art. 1 l. fall. -come modificato dal d.lg. 5/06 e dal d.lg. 169/07- nella parte in cui stabilisce che l'onere della prova relativo alla dimostrazione dei requisiti di non assoggettabilità a fallimento per le dimensioni dell'impresa gravi sul debitore, in riferimento all'art. 76 cost.).

rilevato che- alla luce di quanto sopra esposto- appare superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F.;

ritenuto pertanto che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5 ,6, 16 l.fall.

DICHIARA

il fallimento della :

ITALIANA LAVORI E BONIFICHE-società a responsabilità limitata a capitale ridotto-(c.f.: 02687090346) con sede in Parma, via Angelo Calzolari n°61, in persona dell'amministratore unico Rossini Emanuela, nata a Isola del Liri (FR) il 05/03/1974, ivi domiciliata in via Nazareth 18, c.f.:RSSMNL74C45E340K.

NOMINA

il Giudice dott. Pietro Rogato delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il Rag. Comm. Fabio Ollari, con studio in Parma, viale Rimembranze n° 8, professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 28 e 16 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili, entro tre giorni;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 della Legge Fallimentare;

V. gli artt. 84 e 87 l.f. dispone l'esecuzione dell'inventario in via immediata.

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato
all'udienza del giorno 14/dicembre/2015, ore 10,30;


DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Parma addì 10/settembre/2015

Il Presidente rel.

Dott. Pietro Rogato



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Enchete Antonia Lucignese